

**Avv. Salvino Pantuso**  
**Via Ruggero Settimo n. 55 90139 Palermo**  
**Tel.091329938 Fax 091326922**  
**Pec [avv.salvinopantuso@pecavvpa.it](mailto:avv.salvinopantuso@pecavvpa.it)**

**TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE**

**ATTO DI CITAZIONE**

I signori: **Franco Scancarello n.q. di Presidente del “Patto per Geraci”, Antonio Mangia n.q. di Presidente “AEROVIAGGI spa”, Angela Macaluso n.q. di Amministratore Unico della “FRANSICILE Tour Operator”, Castiglia Mario n.q. di Vicepresidente “Consorzio Cefalù Holiday”, Luciano Luciani n.q. di Presidente “Forum Associazioni Cefalù” nonché legale rappresentante “Istituto Fernando Santi Nazionale e Regionale Siciliano”** ai fini del presente atto tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvino Pantuso del Foro di Palermo, (C.F. PNTSVN54R23Z614Z, PEC [avv.salvinopantuso@pecavvpa.it](mailto:avv.salvinopantuso@pecavvpa.it), n. fax 091 326922), presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce

**CITANO**

Il **Consorzio Turistico Cefalù – Madonie – Himera**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, avente sede in Cefalù, presso il castello di Bordonaro, C.da Mazzaferro s.n.c. nonché presso “Imera Sviluppo 2010”, via Garibaldi 24 - Termini Imerese, a comparire innanzi il Tribunale di Termini Imerese, avente sede in Via F. Ugo Di Blasi, 1 – Palazzo di Giustizia - il giorno **27.2.2015** ora legali, sezione e giudice a designarsi, con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà in loro contumacia, per ivi sentire pronunciare

**L'ANNULLAMENTO**

Della delibera assunta dall'Assemblea dei Soci del Consorzio Turistico Cefalù - Madonie - Himera, in data 17.10.2014, in forza delle motivazioni per cui si premette

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con atto pubblico del 14.12.2011, redatto in Notar Dott. Minutella Francesco in Castelbuono, portante n. 16697 di repertorio e n. 7813 di raccolta, registrato in Cefalù in data 03.01.2012, è stato istituito, con la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali “Comune di Alia”, “Comune di Alimena” ed altri ancora, il **Consorzio Turistico Cefalù – Madonie – Himera**, odierno convenuto, con contestuale approvazione del relativo statuto, allegato sotto la lettera “S” dell'atto costitutivo, composto da n. 19 articoli.

L'art. 3 del richiamato statuto precisa che l'istituito Consorzio, in cooperazione con la So.Svi.Ma. s.p.a., agenzia di sviluppo locale capofila mandataria, mira a promuovere e gestire il “Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di

**Avv. Salvino Pantuso**  
**Via Ruggero Settimo n. 55 90139 Palermo**  
**Tel.091329938 Fax 091326922**  
**Pec [avv.salvinopantuso@pecavvpa.it](mailto:avv.salvinopantuso@pecavvpa.it)**

Himera, il cui riconoscimento è previsto con L.R. n. 10 del 15/09/2005 e dal D.A. n. 4 del 16/02/2010 e successive modifiche ed integrazioni, per il raggiungimento di molteplici scopi, tra cui lo sviluppo turistico dell'area attraverso il coordinamento delle azioni e delle strategie tra settore pubblico e privato, anche in funzione dell'incremento dei livelli occupazionali e lo sviluppo omogeneo del territorio.

L'attività e il funzionamento del Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonie e di Himera sono disciplinati dal regolamento organizzativo registrato a Cefalù in data 03.01.2012 al n. 18, che in copia si offre in comunicazione.

Nel corso dell'assemblea costitutiva veniva convenuto di rinviare la nomina del primo Consiglio di Amministrazione a prossima assemblea, da convocare entro il termine di tre mesi, durante i quali la rappresentanza dell'Ente, e comunque sino alla costituzione del C.d.A., veniva conferita al sig. Angelo Miccichè, con delega al compimento di tutti quegli atti necessari per la gestione ordinaria del Consorzio e con lo specifico mandato di stipulare in contratto di Associazione Temporanea di Scopo (c.d. A.T.S.), con la società So.Svi.Ma. s.p.a., nell'ambito della gestione del Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi delle Madonia e di Himera, di cui alla L.R. n. 10 del 15.09.2005 (*art. 5, cpv. atto costitutivo*).

Nel corso dell'assemblea elettiva svoltasi in data 28.03.2012, venivano eletti n. 9 componenti del C.d.A., nelle persone dei signori: Miccichè Angelo, Culotta Magda, Rondone Francesco, Pottino Vincenzo, Cascino Angelo, La Placa Giuseppe, Vasta Francesco e Dolce Filippo, nonché il Presidente di Aeroviaggi s.p.a., nella persona del sig. Antonio Mangia, il quale, si scoprirà, non avrebbe mai formalizzato la propria investitura, anzi avendo il medesimo rinunciato all'incarico con nota raccomandata a.r. e successivamente disconosciuto la firma apposta sull'atto di accettazione dell'incarico presidenziale.

Purtroppo, le anomalie riscontrate sin dagli esordi del costituito Consorzio Turistico non si limitarono al disconoscimento della propria firma da parte del sig. Mangia, in quanto alcuni soci del Consorzio evidenziarono significative discrepanze tra lo Statuto allegato all'atto costitutivo dell'Ente convenuto ed il testo approvato dai Consigli comunali che costituiscono la "parte pubblica" dei sottoscrittori.

Le maggiori dissonanze riguarderebbero i seguenti articoli: 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 16 e 17, dedicati alla composizione organica del Consorzio, al fondo consortile ed alle attribuzioni dei singoli organi che regolano la vita del medesimo, che non poche perplessità suscitarono all'interno dell'associazione, tanto da richiedere, con nota del 08.10.2014, tutti gli opportuni chiarimenti da parte del Notaio Francesco Minutella, che curò il rogito notarile.

**Avv. Salvino Pantuso**  
**Via Ruggero Settimo n. 55 90139 Palermo**  
**Tel.091329938 Fax 091326922**  
**Pec [avv.salvinopantuso@pecavvpa.it](mailto:avv.salvinopantuso@pecavvpa.it)**

Con nota responsiva datata 09.10.2014, il Dott. Minutella, nonostante abbia assunto un atteggiamento prudente e garantista rispetto alla validità dello Statuto in contestazione, in effetti confermò l'esistenza di alcune difformità tra il deliberato approvato dai consigli comunali e l'atto effettivamente approvato durante l'incontro con il Pubblico Ufficiale, ritenendole tuttavia tollerabili in quanto asseritamente non configgenti con gli interessi del Consorzio appena istituito.

In realtà, i malumori rispetto alle lamentate discordanze si registrarono sin dai primi mesi di costituzione del Consorzio convenuto, alimentate dall'incertezza circa la futura validità degli atti gestionali eventualmente compiuti dall'Ente e, dunque, circa tutta la progettualità per la quale quest'ultimo venne costituito, tanto che, nell'ambito dell'assemblea del 25.02.2014, si discusse sul punto nonché sulle dimissioni rassegnate da n. 6 consiglieri.

Si precisa che le dimissioni rassegnate dai n. 6 componenti il C.d.A. furono, tuttavia, respinte dall'assise, sicché si venne a creare un clima di assoluta incertezza facente capo al Consorzio convenuto.

Quanto sopra rappresentato ha indubbiamente sollevato l'interesse dell'opinione pubblica e della stampa locale, tanto da balzare agli onori della cronaca sul quotidiano *on line* "Il Caleidoscopio delle Madonie, Report & News", nel quale sono stati segnalati e denunciati tutti gli incresciosi accadimenti che hanno mestamente contraddistinto la vita del Consorzio in questione.

Senza prestare la doverosa e prioritaria cura alle questioni sopra attenzionate, il solo Consigliere anziano, in data 18.09.2014, convocò, dapprima per i giorni 5 e 6 ottobre c.a. successivamente per il 9 e 10 ottobre c.a. ed, in seguito, per il giorno 16.10.2014, in prima convocazione e per il giorno 17.10.2014, in seconda convocazione, un'assise chiamata a deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni;*
2. *Varie ed eventuali.*

Non avendo raggiunto il *quorum* previsto dall'art. 12 dello statuto per la validità costitutiva in prima convocazione, l'assemblea dei soci si riuniva il giorno 17 ottobre 2014 in seconda convocazione, presso la sala *Padres* del Castello di Caccamo, in presenza di n. 63 soci, rappresentanti n. 234 quote sociali, designando il dott. Andrea Galbo in qualità di Presidente dell'Assemblea dei Soci.

Chiesta ed ottenuta la parola, il sig. Franco Scancarello, tra gli odierni attori, si premurò di sollevare il preliminare problema relativo all'adeguamento dello statuto adottato dal Consorzio ed alla approvazione del regolamento per disciplinare la parte

**Avv. Salvino Pantuso**  
**Via Ruggero Settimo n. 55 90139 Palermo**  
**Tel.091329938 Fax 091326922**  
**Pec [avv.salvinopantuso@pecavvpa.it](mailto:avv.salvinopantuso@pecavvpa.it)**

dedicata alla nomina dei componenti degli organi del Consorzio proponendo all'uopo di aggiornare la seduta ad altra sede, necessitando per l'apporto delle richieste regolamentazioni la convocazione dell'assise in via straordinaria.

Anche i soci Luciano Luciani, Giuseppe Di Martino, Cusimano Nicolò, Rosario Lapunzina e Matteo Cangelosi, concordarono sulla necessità di rivedere in via preliminare ed eventualmente rettificare, le lamentate difformità presenti nella normativa statutaria, ritenute diffusamente significative e sostanziali.

Le esortazioni all'adeguamento dello statuto furono, pertanto, oggetto di specifiche mozioni verbali nell'ambito della seduta, tuttavia rigettate dalla maggioranza dell'assise, tanto da provocare l'abbandono dell'aula da parte di alcuni soci che, peraltro, durante lo svolgimento dei lavori assembleari sollevarono dubbi sulla validità e sul numero delle deleghe di cui alcuni astanti erano dotati.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'o.d.g., furono presentate due liste di candidati da parte del socio Burafato Salvatore, Sindaco di Termini Imerese, facenti capo una alla parte privata e l'altra alla parte pubblica, da cui, con voto palese e ad alzata di mano, furono designati i soci componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Svolta la superiore doverosa premessa, gli odierni attori ritengono, tuttavia, illegittima e/o nulla la deliberazione assembleare assunta nell'ambito dell'adunanza del 17.10.2014, per i motivi che di seguito si illustrano:

\*\*\*\*\*

**1) Giurisdizione giudice ordinario**

Occorre preliminarmente evidenziare che nel caso *de quo* si incardina la Giurisdizione del giudice ordinario.

Il Consorzio Turistico Cefalù – Madonie – Himera, non è configurabile quale ente di diritto pubblico ed è, pertanto, sottoposto alle norme privatistiche in materia di consorzi ai sensi degli art. 2602 ss c.c. o, in alternativa, alle norme sulle associazioni non riconosciute ai sensi degli artt. 37 ss c.c..

Infatti, è necessario sottolineare che la natura pubblica degli enti che concorrono a formare un nuovo ente non è sufficiente ad attribuire natura pubblicistica a quest'ultimo, sebbene esso risulti costituito per perseguire anche finalità riguardanti i soggetti che lo compongono; né può ritenersi indicativa della natura pubblica di un'associazione la partecipazione ai suoi organi di rappresentanti dei soggetti pubblici che l'hanno formata.

Anche gli Ermellini, in passato, hanno avuto modo di precisare il prefato principio in materia di controversie di lavoro, autorevolmente affermando che: *“la controversia*

**Avv. Salvino Pantuso**  
**Via Ruggero Settimo n. 55 90139 Palermo**  
**Tel.091329938 Fax 091326922**

**Pec [avv.salvinopantuso@pecavvpa.it](mailto:avv.salvinopantuso@pecavvpa.it)**

*relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle associazioni degli ordini professionali, avendo tale associazione (costituita per la gestione di servizi comunali) natura non di ente pubblico ma di associazione (non riconosciuta) di diritto privato, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario" (Cass. civile, sez. Unite del 1993 numero 11541).*

La sentenza S.S.U.U. n. 2467/09 ha, poi, evidenziato che la partecipazione non maggioritaria di un comune all'interno di un consorzio, impedisce la sua qualifica quale soggetto di diritto pubblico.

Solo una partecipazione maggioritaria o totalitaria determinerebbe la possibilità di applicare il diritto pubblico al posto del diritto privato. Infatti, secondo la succitata sentenza *"rilevata una partecipazione totalitaria degli enti pubblici nella società in esame, si è concluso direttamente, senza alcuna ulteriore indagine ermeneutica, per la natura pubblica della stessa"*.

Nell'ambito della distribuzione delle competenze all'interno del medesimo Ufficio Giudiziario, questa difesa ritiene sommessamente che la fattispecie in esame non sia neppure sussumibile nel novero delle controversie affidate alla Sezione Specializzata in materia di Impresa, non trattandosi di controversie tra soci di una società in senso stretto, avendo in Consorzio altra natura, nonché disciplinato dal libro V del codice civile.

**2) Nullità e/o illegittimità dell'impugnato verbale per violazione dell'art. 12 dello Statuto.**

Il calcolato articolo dispone che: *"l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno, per l'esame del **rendiconto ed inoltre ogni qual volta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consorziati, con l'indicazione degli argomenti da trattare"**.*

L'adunanza dei giorni 16 e 17 ottobre c.a., in mancanza del Presidente del C.d.A. per i fatti sopra indicati e di tutti i consiglieri dimissionari, è stata irregolarmente convocata dal solo sig. Vincenzo Pottino, in qualità di Consigliere uscente anziano, e mai espressamente sanata dai consorziati astanti, mediante specifica discussione e approvazione rimessa nel gravato verbale.

Nessuna certezza, inoltre, è stata possibile ottenere nel corso dei lavori assembleari in ordine alla regolare e tempestiva convocazione di tutti i soci consorziati, attesa l'esigua presenza in adunanza dei soci convenuti, nonché l'assenza di un comitato tecnico teso a controllare la regolarità delle convocazioni e delle deleghe in possesso dei singoli associati.

**Avv. Salvino Pantuso**  
**Via Ruggero Settimo n. 55 90139 Palermo**  
**Tel.091329938 Fax 091326922**  
**Pec [avv.salvinopantuso@pecavvpa.it](mailto:avv.salvinopantuso@pecavvpa.it)**

Dal registro delle presenze, che in copia si allega, si evince, inoltre, che alcuni soci hanno partecipato all'assemblea in rappresentanza di un numero di soci deleganti superiore a quello prescritto dall'art. 12 dello statuto (*max 5*), arrivando addirittura, nel corso dell'adunanza, a rilasciare le deleghe in dotazione ad altri consociati intendendo abbandonare anticipatamente la seduta, contravvenendo, non soltanto a precisa norma statutaria, ma altresì alle comuni regole di buon senso.

**3) Invalidità dell'assemblea per violazione degli artt. 12 e 13 dello Statuto: Eccesso di potere dell'Assemblea dei Soci.**

L'assemblea dei soci (irregolarmente) convocata in via ordinaria per i giorni 16 e 17 ottobre 2014, è stata chiamata a discutere e ad esprimere il proprio voto non soltanto sui punti indicati nell'ordine del giorno, ma altresì su questioni che esulano dalle attribuzioni specificatamente affidate a detta tipologia di adunanza.

Ed infatti, come facilmente desumibile per *tabulas*, a seguito della mozione n. 2, oralmente presentata, approvata da un numero di soci pari a n. 204 quote, l'Assemblea è stata chiamata ad esprimersi in ordine:

- *alla riapprovazione per la parte pubblica dello Statuto, riproponendolo in Consiglio Comunale entro le 24 ore e riaggiornare la seduta con la presenza del Notaio (mozione n. 3);*
- *alla proroga del C.d.A. uscente fino alla modifica dello Statuto, nella considerazione che ci sia un cambio dei criteri di nomina della composizione del C.d.A. (mozione n. 4).*

E' di facile intuizione che l'introduzione dei superiori argomenti, non soltanto ha comportato un illegittimo ampliamento del *thema decidendum*, su questioni di primaria rilevanza, di cui i soci astanti e soprattutto quelli assenti, non sono stati previamente messi a conoscenza, ma ha comportato altresì una radicale nullità dell'assemblea e delle deliberazioni assunte nel suo ambito, per difetto del necessario *quorum*, costitutivo e deliberativo, prescritto dall'art. 12, ultima parte, dello Statuto, nonché per eccesso di potere rispetto alle attribuzioni indicate al successivo articolo 13.

A mente dell'art. 13 dello Statuto, l'Assemblea dei Consorziati provvede:

- a) alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì la misura degli eventuali compensi;*
- b) alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico, stabilendo altresì la misura degli eventuali compensi;*

**Avv. Salvino Pantuso**  
**Via Ruggero Settimo n. 55 90139 Palermo**  
**Tel.091329938 Fax 091326922**  
**Pec [avv.salvinopantuso@pecavvpa.it](mailto:avv.salvinopantuso@pecavvpa.it)**

*c) all'approvazione del rendiconto consuntivo e della relazione dell'attività svolta dal Consorzio, che il Consiglio di Amministrazione deve presentare ogni anno entro i termini di legge;*

*d) all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo con relazione.*

Nessuna attività deliberativa, dunque, è attribuita dal calendario articolo all'Assemblea in seduta *ordinaria* circa l'eventuale adeguamento e/o modificazione dello Statuto del Consorzio, né potrebbe esserlo in quanto argomento di primaria importanza che investe l'assetto organizzativo dell'Ente ed il suo funzionamento.

Per tale ragione, sarebbe stato opportuno, quanto rispondente alle norme statutarie, convocare un'assemblea in seduta straordinaria, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti irregolarmente discussi all'adunanza del 17.10.2014, così come esortato dal socio Franco Scancarello, oppure, in alternativa, rinviare la discussione sui predetti punti ad altra successiva assemblea di tipo straordinario, che, a norma dell'ultima parte dell'art. 13, avrebbe dovuto deliberare, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo diversa disposizione di legge.

Per tutti i motivi sopra esposti, gli odierni istanti, *ut supra* rappresentati e difesi, chiedono che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

*Reiectis adversis*

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Assemblea convocata in via ordinaria nelle date del 16.10 e 17.10.2014 nonché l'inesistenza, la nullità e/o illegittimità della delibera assembleare assunta dal Consorzio Turistico Cefalù – Madonie – Himera, in data 17.10.2014 per tutte le causali di cui in premessa, con ogni opportuna declaratoria, anche in ordine alla inefficacia della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio convenuto. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarre in favore del procuratore antistatario. *Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile, per cui l'ammontare del contributo unificato è di € 518,00.*

Palermo, lì 17.11.2014

Avv. Salvino Pantuso

